



TRIBUNALE DI LECCO
-Ufficio del Giudice del lavoro-

n. 520/2023 r.g.

VERBALE DI UDIENZA

Nella causa promossa da

POLITO ANGELO – con Avv. BLASI GIANLUCA

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – con il Funzionario dott. CASTELNUOVO ADAMO;
oggi 05/03/2024 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro,
sono comparsi:

per la parte ricorrente in collegamento da remoto l'Avv. BLASI GIANLUCA ,

per la parte resistente il dott. ANTONIO ALÌ.

L'Avv. BLASI si riporta al ricorso e richiama, quale ulteriore precedente favorevole, la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 685/2023, oltre che la sentenza del Tribunale di Roma n. 8149/2023 e del Tribunale di Como rg.n. 338/2023.

Il dott. ALÌ si riporta alla memoria difensiva.

Il Giudice

richiama la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimità del procedimento da parte di un soggetto che domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice, ove riscontri la non integrità del contraddittorio, deve ordinarne l'integrazione nei confronti di tutti i controinteressati (cfr. Cass. n. 22162/2023), tale integrazione non essendo necessaria, invece, quando l'attore non chieda la dichiarazione di inefficacia della selezione e la riformulazione della graduatoria, ma si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque faccia



valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione" (cfr. Cass. n. 12489/2020);

richiama altresì la giurisprudenza della Corte d'Appello di Milano, che aderisce a tale indirizzo (cfr. da ultimo sent. 7.11.2023 r.g. 1002/2023 e, in una fattispecie analoga a quella odierna sent. 9.11.2023 r.g. 726/2023);

tanto premesso e ritenuto che non ricorrano i presupposti dell'art. 151 c.p.c.;

dispone

che la parte ricorrente provveda all'integrazione del contraddittorio, eventualmente con le modalità della notificazione tramite pubblici proclami.

differisce

la causa per i medesimi incombeni odierni al 19.6.2024 h. 10,45, autorizzando sin d'ora la partecipazione tramite collegamento da remoto, al link già noto.

Il Giudice
Federica Trovò

